



Termine di referendum: 6 ottobre 2016

Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione

Modifica del 17 giugno 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 ottobre 2015¹,
decreta:

I

La legge federale del 22 giugno 1951² concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 172 capoverso 1 della Costituzione federale³;

Art. 2 cpv. 2

² Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento federale delle finanze (DFF) la competenza di emanare disposizioni di procedura.

Art. 2a

Al DFF compete in particolare determinare, d'intesa con i Cantoni, la loro partecipazione ai pagamenti garantiti dalla Svizzera all'altro Stato contraente in virtù di una convenzione. Esso disciplina la procedura.

¹ FF 2015 6351

² RS 672.2

³ RS 101

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2016

La presidente: Christa Markwalder
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2016

Il presidente: Raphaël Comte
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 giugno 2016⁴

Termine di referendum: 6 ottobre 2016

⁴ FF **2016** 4379